COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri. Determin.a contrarre ex art192 d.lgs.267/2000e contest.affidam.diretto ai sensi dell'art50co1lettb) del dlgs36/2023mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa del servizio di prevenz.e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo a Architetto Filippo Vigato dal01/05/2024 al30/04/2026.Importo€21.315,84(o.f.p.i.) CIG: B10D30CB3E. Impegno di spesa. Bilancio annualità 2024.2025.2026

Proposta di determinazione (*PDD*) n. 711 del 04/04/2024

Determinazione (DD) n. 660 del 10/04/2024

Fascicolo 2024.X/1/1.70 "Servizio di Responsabile della Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Casarin Michele, in data 05/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 09/04/2024.

Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari generali e Bilancio
Responsabile del procedimento: dott.ssa Miriam Balbo

P.D.D. 711 del 04/04/2024
Fascicolo 2024/X.1.1/70

OGGETTO: SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri. Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs.267/2000 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1, lett.b) del d.lgs. 36/2023, mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa del servizio di prevenzione e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo a Architetto Filippo Vigato dal 01/05/2024 al 30/04/2026. **Importo € 21.315,84 (o.f.p.i.) CIG: B10D30CB3E.** Impegno di spesa. Bilancio annualità 2024 – 2025 – 2026.

IL DIRIGENTE

Premesso che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30/01/2024 sono stati approvati, il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - documento programmatorio che ricomprende, sia la Sottosezione "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati - e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 18 del 29/02/2024, è stata approvata la variazione di Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione prot. n. 610939 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore Cultura presso l'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi dell'art. 23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Visti
- il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); disciplina l'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il d.lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;

- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto d’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 2, comma 3 del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19.06.2017 ad oggetto “Attuazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2016, assegnazione di beni immobili alle Direzioni e conseguenti modifiche al funzionigramma”, si assegna la competenza del Settore Cultura della Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico nella direzione, programmazione e gestione del Circuito dei Teatri;

Richiamati:

l’art. 26 comma 3 della l. 488/99 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” e il d.l. 95/2012 convertito con l. 135/2012 che ha esteso l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle Convenzioni Consip ovvero al Mercato Elettronico della P.A.;

- l’art. 24 co. 6 della l. 448/2001 in base al quale, per l'acquisto di beni e servizi, i comuni, possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato” (legge finanziaria 2007), modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio dello Stato 2019), che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o delle convenzioni gestite da CONSIP S.p.A., per l’acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il “Protocollo di legalità” rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e la l. 217/2010 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”);
- l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all’art. 17ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- i Teatri Toniolo e Momo per disposizione strutturale ed impiantistica e molteplicità delle attività di pubblico spettacolo esercitate al loro interno, risultano essere strutture particolarmente complesse, che richiedono la presenza di un tecnico per la prevenzione dei rischi, per la tutela degli spettatori e per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza;
- in tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 comma 1 lettera b) e 31 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha l'obbligo di designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi e ha facoltà di nominare, per tale servizio, persone o servizi esterni all'Amministrazione Comunale, purché in possesso delle capacità e dei requisiti richiesti dall'art. 32 del medesimo decreto;

Preso atto che
- il datore di lavoro dei Teatri Toniolo e Momo è il Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico, avv. Marco Mastroianni, come da disposizione PG/2024/0039311 del 23/01/2024 del Dirigente del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica agli atti;
- con determinazione n. 791 del 12/04/2022 è stato aggiudicato e affidato dal 01/05/2022 al 30/04/2024 a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 ad operatore economico esterno al personale dell'Amministrazione Comunale, il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo;

Dato atto che
- la ricognizione effettuata per accertare la possibilità di utilizzare risorse umane interne all'ente ha avuto esito negativo in quanto, in risposta alla nota prot. n. 74177 del 12/02/2024 del Settore Cultura, le Direzioni non hanno individuato professionalità utili ai fini della ricerca con i requisiti richiesti (documentazione acquisita agli atti);
- per la specifica particolarità del servizio descritto, in materia di prevenzione incendi, si rende necessario procedere all'affidamento delle funzioni di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026, ad un operatore economico esterno, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;
- tale servizio non è frazionabile o frazionata in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023 e non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023;

Verificato che:
- per il predetto servizio non è disponibile una convenzione attiva ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l. 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000") presso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. alla quale poter eventualmente aderire, ne' una convenzione che abbia per oggetto un servizio comparabile con quello della presente determinazione, tenuto conto della specificità delle prestazioni;
- tramite idonea ricerca nella categoria dei prodotti all'interno del Mercato Elettronico della P.A., è possibile provvedere all'acquisizione del servizio, attraverso il sistema di acquisto on-line con il MEPA all'iniziativa "Servizi – Servizi Professionali, Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";

Accertato che
- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice con affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla Parte I "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE";
- ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, l'obbligo di cooperazione e coordinamento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.p.r. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'all. XI del d.lgs. 81/2008;

Rilevato
- la specificità del servizio da affidare ai sensi artt. 17-18, 28-29 e 31 d.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i. e la complessità delle funzioni richieste al R.S.P.P. che deve garantire un'assistenza e presenza costante in particolare per strutture complesse come i teatri;
- che ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta a euro 18.000,00 (IVA esclusa);
- che detta somma viene calcolata sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti per analogo servizio effettuati per gli anni precedenti, nonché sulla base dei criteri indicati all'art. artt. 1-4 del del Capitolato speciale (ALLEGATO A) per la durata di due anni a partire dal 01 maggio 2024;
- che all'esito di indagine volta a identificare i potenziali affidatari nonché le soluzioni presenti nel mercato idonee a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione, è stato individuato l'operatore economico Arch. Filippo Vigato;
- che l'operatore Architetto Filippo Vigato (P.I.03229280288) è abilitato ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. per il bando e la categoria merceologica di riferimento;
- che nell'ambito del M.E.P.A. è prevista, tra le procedure di affidamento, anche la "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione semplificata che consente di trattare direttamente con un unico operatore economico, con conseguente riduzione della tempistica necessaria e in ottemperanza al principio di economicità;
- in data 29/09/2024 è stata inviata apposita trattativa diretta RdO (Richiesta di Offerta) - ID Negoziazione n. 4218968 in M.E.P.A. con relativo Capitolato Speciale d'Appalto, rivolta alla predetto professionista con richiesta di presentare un'offerta entro il 04/04/2024;

Tenuto conto
- che entro il termine stabilito nel sistema di acquisto on-line nel Mepa, (04/04/2024 ore 12.00), l'operatore Architetto Filippo Vigato ha presentato offerta n. 1280951 del 04/04/2024, per un importo di **€ 16.800,00= (IVA al 22% esclusa)** per l'intero lotto, per una somma complessiva di € **21.315,84**=**(Contributo Cassa Previdenza 4% e IVA 22% inclusa)**, per il servizio di prevenzione e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo a Architetto Filippo Vigato dal 01/05/2024 al 30/04/2026;
- del rispetto del principio di risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a

oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- della deroga del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 36/2023 in quanto il contraente uscente viene individuato quale affidatario diretto poichè l'Arch. Filippo Vigato ha eseguito accuratamente il precedente contratto per il Settore Cultura relativo al servizio di prevenzione e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2022 al 30/04/2024 (determinazione dirigenziale n. 791 del 12/04/2022);
- che il reinvito è motivato dall'affidabilità e idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, dalla limitata presenza nel territorio di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti in materia di prevenzione incendi e per comprovata esecuzione a regola d'arte dell'attività affidata, come risulta dalla verbalizzazione e documentazione, agli atti, delle attività svolte nel corso degli anni di svolgimento del servizio;
- di non richiedere pertanto la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co.4 d.lgs 36/2023 per l'esecuzione del contratto;

Rilevato

- che è stato acquisito il **CIG: B10D30CB3E** ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che ai sensi dell'art. 4 del citato capitolato speciale, il RSPP è tenuto all'espletamento delle seguenti prestazioni:

A) Assolve a tutti i compiti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. 81/2008. La prestazione professionale deve estendersi, in termini propositivi, anche nel campo della prevenzione attuata mediante approcci multidisciplinari e collaborativi oltreché con il datore di lavoro anche con le altre figure del sistema sicurezza del Comune di Venezia (medico competente, lavoratori…), finalizzata alla promozione di processi di prevenzione e protezione.

B) collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella predisposizione degli atti necessari al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008;

C) consegna al datore di lavoro, alla cessazione del servizio, tutta la documentazione in suo possesso, nel rispetto della normativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;

D) partecipa alle riunioni periodiche previste in materia di tutela della salute e della sicurezza, indette dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2008;

E) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e su richiesta del Datore di Lavoro; il RSPP darà preventiva comunicazione al DdL, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP sarà affiancato nei sopralluoghi da un lavoratore della sede interessata. Per ogni sopralluogo il RSPP redige e trasmette al datore di lavoro, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove indica anche eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione, per quanto di competenza. All'interno della sede il RSPP ed eventuali collaboratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento (art. 18, comma 1, lettera u), d.lgs. 81/08).

F) presenta, dopo due mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, un piano delle attività con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma dei sopralluoghi alla sede di lavoro, la proposta di incontri ritenuti necessari, proposte di eventuali attività ritenute necessarie e di eventuali variazioni o attivazione di procedure di sicurezza;

G) sottopone al datore di lavoro al termine di ogni anno, una relazione in ordine all'attività espletata;

H) intrattiene rapporti con enti di controllo (VVFF, Spisal, Asl, ecc) e con gli uffici per verifiche strutturali legate a particolari disposizioni della scena;

I) collabora con l'Organo di Vigilanza competente per territorio e garantisce, su richiesta del Datore di Lavoro, la propria presenza per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;

Considerato:

- congruo e conveniente l'importo dell'offerta economica Id. univoco n. 1280951 del 04/04/2024 presentata dall'operatore economico Filippo Vigato per il servizio di prevenzione e protezione dei rischi nei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026 e rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale (allegato A) e all'interesse pubblico che l'A.C. intende soddisfare;
- che il valore complessivo dell'appalto è quantificato in **€ 21.315,84**=(o.f.p.i.) per l'affidamento all'Architetto Filippo Vigato del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026;
- il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 58 d.lgs 36/2023 in materia di suddivisione in lotti e in materia di divieto di artificioso accorpamento dei lotti;
- che l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del Dlgs.36/2023;
- che le verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 verranno effettuate in caso di successivo sorteggio a campione ai sensi della deliberazione di G.C. n. 170/2023 "Variazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025": Nuova misura di prevenzione della corruzione sui controlli a campione ex art. 52, comma 1, d.lgs 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia D.G. 78/2023), consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, come previsto dal vigente al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Ritenuto, a fronte di quanto sopra esposto:

- di procedere all'affidamento tramite portale AcquistinretePa del Consip del servizio descritto direttamente all'operatore economico Architetto Filippo Vigato come sopra specificato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- di approvare la stipula ID Negoziazione n. 4218968 (allegato B) presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel Bando Servizi ''Servizi architettonici e servizi affini-Servizi professionali architettonici e affini'' per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e l'operatore economico Arch. Filippo Vigato per il servizio di prevenzione e protezione dei rischi nei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026 per un importo complessivo di € 16.800,00.= o.f.e.;
-di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
- di provvedere all'impegno necessario per dare inizio al procedimento di acquisizione del servizio in oggetto e di corrispondere al professionista Arch. Filippo Vigato un importo di € 21.315,84=(o.f.i.) imputando la spesa al Bilancio 2024–2025-2026, al capitolo 21503/99 Altri Servizi, codice gestionale di V livello 999 Altri servizi diversi n.a.c., Azione di spesa SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri come segue:

•€ 7.105,28.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% per l'anno 2024 (mesi 8) al Bilancio 2024;
•€ 10.657,92.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% anno 2025 (mesi 12) al Bilancio 2025;
•€ 3.552,64.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% anno 2026 (mesi 4) al Bilancio 2026;

- che il pagamento della spesa sarà liquidato, a partire dal conferimento dell'incarico, subordinatamente al riscontro della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione di regolare documentazione contabile;

Visti:

- la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, mediante RdO-Trattativa diretta con unico operatore nel portale AcquistinretePa, all'operatore economico Arch. Filippo Vigato il servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo per la durata di 24 mesi dal 01/05/2024 al 30/04/2026, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:
   a) il fine che il contratto intende perseguire è la copertura delle funzioni obbligatorie in materia di sicurezza per il teatro Toniolo e Momo;
   b) l'oggetto del contratto è l'affidamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 fino al 30/04/2026;
   c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs 36/2023 con l'Architetto Filippo Vigato (P. IVA 03229280288) mediante sottoscrizione della stipula ID Negoziazione n. 4218968 nel portale AcquistinretePa;
   d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal MEPA contenute nella richiesta di trattativa diretta con relativo Capitolato e nell'offerta della ditta (allegati A e B quale parte integrante e sostanziale del presente atto), dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs 81/2008, dal codice civile e dai regolamenti comunali;
   e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 al professionista Arch. FILIPPO VIGATO. il servizio di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo per la durata di due anni dal 01/05/2024 fino al 30/04/2026 in applicazione al d.lgs. 81/2008, per l'importo di **€ 16.800,00.=o.f.e.** per l'intero lotto, rispetto all'importo di spesa stabilito nel capitolato a base della trattativa (€ 18.000,00.=o.f.e.), per una somma complessiva di **€ 21.315,84.= (Contributo Cassa Previdenza 4% e IVA 22% inclusa)** allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito di RdO (richiesta di offerta) – Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa;
3. di approvare la documentazione di offerta n. 1280951 del 04/04/2024 per l'intero lotto presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel Bando "Servizi architettonici e servizi affini-Servizi professionali architettonici e affini";
4. di procedere alla stipula ID Negoziazione n. 4218968 nel portale AcquistinretePa (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e il professionista Arch. FILIPPO VIGATO;

5. di impegnare a favore di Architetto Filippo Vigato **(CIG: B10D30CB3E)** l'importo complessivo di € **21.315,84**= (o.f.p.i.) per gli anni 2024 - 2025 - 2026, al capitolo 21503/99 Altri Servizi, codice gestionale di V livello 999 Altri servizi diversi n.a.c., Azione di spesa SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri come segue:
   - € 7.105,28.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% per l'anno 2024 (mesi 8) al Bilancio 2024;
   - € 10.657,92.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% anno 2025 (mesi 12) al Bilancio 2025;
   - € 3.552,64.= inclusi 4% di Cassa architetti ed IVA 22% anno 2026 (mesi 4) al Bilancio 2026;
6. di demandare a successive disposizioni dirigenziali di pagamento le liquidazioni della spesa, sulla base della presentazione di idonei documenti contabili, fatti salvi gli accertamenti DURC;
7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione resa con nota prot. n. 164071 del 04/04/2024 agli atti) e al responsabile dell'istruttoria dott.ssa Valentina Lingua;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, dirigente del Settore Cultura e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Bilancio;
9. di dare atto che copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia (D.G. n. 78/2023) di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è stato sottoscritto per accettazione da Fiabamusic s.a.s in sede di presentazione dell'offerta in data 03/04/2024;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lettera b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1 del d.lgs. 36/2023 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale;
11. di dare atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, del rispetto di quanto previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE - SETTORE CULTURA

Dott. Michele Casarin

ALLEGATI:

A. Capitolato tecnico

B. Documento di Stipula ID Negoziazione n. 4218968 nel portale AcquistinretePa

CITTA' DI VENEZIA

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 711

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile

Città di Venezia
San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11444/2024 del 08/04/2024 - NON ESECUTIVO "SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri. D" "SEDI.GEDI.023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri. Determin.a contrarre ex art192 d.lgs.267/2000e contest.affidam.diretto ai sensi dell'art50co1lettb) del dlgs36/2023mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa del servizio di prevenz.e protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo a Architetto Filippo Vigato dal01/05/2024 al30/04/2026.Importo€21.315,84(o.f.p.i.) CIG: B10D30CB3E. Impegno di spesa. Bilancio annualità 2024.2025.2026" autorizzazione Proposta di determina 711/2024 del 04/04/2024

L'impegno di spesa numero 11444/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2024**	7.105,28
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Fornitore	VIGATO FILIPPO Cod.Fisc. VGTFPP68T14D442R P.Iva 03229280288	
CIG	B10D30CB3E CUP	
Tipo Spesa	2732 - SEDIGEDI023 - Affidamento del servizo di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri	
Tipo Finanz.	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Capitolo	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2025**	10.657,92
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Fornitore	VIGATO FILIPPO Cod.Fisc. VGTFPP68T14D442R P.Iva 03229280288	
CIG	B10D30CB3E CUP	
Tipo Spesa	2732 - SEDIGEDI023 - Affidamento del servizo di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri	
Tipo Finanz.	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

		Importo
Capitolo	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2026**	3.552,64
Resp. servizio	CULTURA	
Siope/P.Fin.	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Fornitore	VIGATO FILIPPO Cod.Fisc. VGTFPP68T14D442R P.Iva 03229280288	
CIG	B10D30CB3E CUP	
Tipo Spesa	2732 - SEDIGEDI023 - Affidamento del servizo di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri	
Tipo Finanz.	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Cassa	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	**21.315,84**

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021503099 a competenza 2024 al 08/04/2024

Stanziamento di bilancio	501.000,00	+
Impegni precedenti	215.936,50	-
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	285.063,50	=
Ammontare del presente impegno	**7.105,28**	-
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	277.958,22	=

05021.03.021503099 a competenza 2025 al 08/04/2024

Stanziamento di bilancio	501.000,00	+
Impegni precedenti	0,00	-
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	501.000,00	=
Ammontare del presente impegno	**10.657,92**	-
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	490.342,08	=

05021.03.021503099 a competenza 2026 al 08/04/2024

Stanziamento di bilancio	501.000,00	+
Impegni precedenti	0,00	-
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	501.000,00	=
Ammontare del presente impegno	**3.552,64**	-
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	497.447,36	=

Area Economia e Finanza

_____

COMUNE DI VENEZIA, lì 08 aprile 2024

CITTA' DI VENEZIA

Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari Generali e Bilancio
piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre

CAPITOLATO TECNICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI TEATRI TONIOLO E MOMO DAL 01/05/2024 AL 30/04/2026.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

I N D I C E

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 3 – IMPORTO
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E REQUISITI
Art. 5 – DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6 – VERIFICHE
Art. 7 – PENALI
Art. 8 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 10 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Art. 11 – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI
Art. 12 – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
Art. 14 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Art. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
Art. 16 – PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 17 – NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Art. 19 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 REGOLAM. UE
Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 21 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Art. 22 - REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente documento contiene le condizioni di dettaglio per la formulazione dell'offerta, le modalità di partecipazione alla procedura di scelta del fornitore da parte del Comune di Venezia, i documenti da presentare a corredo dell'offerta, la procedura di aggiudicazione nonché altre informazioni utili a definire l'affidamento in questione.

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l'aggiudicatario sono di seguito descritte nel presente documento. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).

Art. 1 – Stazione appaltante
Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.
Sito web: www.comune.venezia.it
Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Mestre (VE) tel. 041 274 6189
E-mail istituzionale: cultura@comune.venezia.it
Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di Responsabile della Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026, obbligatorio per legge (artt. 17-18, 28-29 e 31 d.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.).
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificiosamente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 30/2023.
3. I costi del servizio sono specificati nell'allegata scheda di offerta di dettaglio che deve essere compilata in ogni sua parte.
4. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

Art. 3 – Importo

1. L'importo per il servizio in oggetto di **€ 18.000,00.= oneri fiscali esclusi** ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
2. Per l'espletamento dell'appalto non sono attualmente rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali" che sono stati quantificati e sono pari a 0.

Art. 4 – Descrizione del servizio e requisiti
Servizio di RSPP per il Teatro Toniolo e il teatro Momo dal 01/05/2024 al 30/04/2026.

1. Il RSPP assolve a tutti i compiti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. 81/2008. La prestazione professionale deve estendersi, in termini propositivi, anche nel campo della prevenzione attuata mediante approcci multidisciplinari e collaborativi oltreché con il datore di lavoro anche con le altre figure del sistema sicurezza del Comune di Venezia (medico competente, lavoratori…), finalizzata alla promozione di processi di prevenzione e protezione.
2. Il RSPP dei teatri Toniolo e Momo:
   A) collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella predisposizione degli atti necessari al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008;
   B) consegna al datore di lavoro, alla cessazione del servizio, tutta la documentazione in suo possesso, nel rispetto della normativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;
   C) partecipa alle riunioni periodiche previste in materia di tutela della salute e della sicurezza, indette dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2008;
   D) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e su richiesta del Datore di Lavoro; il RSPP darà preventiva comunicazione al DdL, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP sarà affiancato nei sopralluoghi da un lavoratore della sede interessata. Per ogni sopralluogo il RSPP

redige e trasmette al datore di lavoro, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove indica anche eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione, per quanto di competenza. All'interno della sede il RSPP ed eventuali collaboratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento (art. 18, comma 1, lettera u), d.lgs. 81/08).

E) presenta, dopo due mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, un piano delle attività con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma dei sopralluoghi alla sede di lavoro, la proposta di incontri ritenuti necessari, proposte di eventuali attività ritenute necessarie e di eventuali variazioni o attivazione di procedure di sicurezza;

F) sottopone al datore di lavoro al termine di ogni anno, una relazione in ordine all'attività espletata;

G) intrattiene rapporti con enti di controllo (VVFF, Spisal, Asl, ecc) e con gli uffici per verifiche strutturali legate a particolari disposizioni della scena;

H) collabora con l'Organo di Vigilanza competente per territorio e garantisce, su richiesta del Datore di Lavoro, la propria presenza per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

3. **Caratteristiche del servizio.** Le prestazioni ordinarie previste per l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che verranno espletate anche tramite sopralluoghi presso i teatri Toniolo e Momo in relazione alle esigenze riscontrate, sono riportate di seguito:

A) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi (art. 28 d.lgs. 81/2008) e individuazione delle misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo di valutazione Rischio Incendio e rischi attività lavorativa, misure di prevenzione e protezione e relativo aggiornamento. Consegna della bozza di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, al Datore di lavoro per la discussione e accettazione. La stesura definitiva, sottoscritta dal RSPP e dal datore di lavoro, sarà prodotta in n. 1 originale su supporto cartaceo e/o magnetico (i file saranno in formato pdf non modificabili). Qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta del datore di lavoro sarà inoltre redatta una relazione separata dalla bozza del documento, riservata al datore di lavoro, relativa agli interventi più urgenti da attuare (foglio prescrizioni);

B) aggiornamento dei DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (per le attività in essere del teatro Toniolo e del teatro Momo) ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 al fine di: fornire le informazioni sui rischi trasmissibili esistenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sulle disposizioni comportamentali per la gestione delle emergenze; supportare il DdL nel predisporre un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, che identifica e valuta i rischi interferenziali ed individua tutte le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per ridurre o contenere il più possibile i rischi da interferenze;

C) aggiornamento delle procedure che definiscono le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza (incendio, sismica, …) al fine della salvaguardia fisica dei lavoratori e n. 1-2 Elaborazioni del Piano di gestione delle emergenze con Piano di Evacuazione e relative planimetrie di evacuazione ed illustrazione a tutti i lavoratori;

D) organizzazione di almeno una prova di evacuazione all'anno secondo le modalità previste dal DM 10/03/1998 con n. 1 esercitazione antincendio e redazione di verbale di esercitazione e aggiornamento;

E) n. 6 aggiornamenti del modello di Registro dei controlli antincendio, da adottare presso la sede e sua illustrazione al responsabile dell'attività o personale da lui incaricato; integrazioni e modifiche a quelli esistenti; il registro aggiornato deve essere disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente;

F) assistenza telefonica h 24/24 in materia di prevenzione incendi, igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

G) predisposizione, di concerto con il RSPP dell'Ente, del piano di informazione e formazione dei lavoratori;

H) collaborazione con il datore di lavoro affinché ciascun lavoratore riceva le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. 81/2008;

I) n. 6 sopralluoghi periodici all'anno presso il luogo di lavoro;

J) partecipazione (fino ad un massimo di 6 volte all'anno) alla riunione di cooperazione e coordinamento per predisporre i DUVRI per ciascuno dei soggetti terzi operanti a vario titolo presso le sedi dei teatri Toniolo e Momo;

K) collaborazione con il SPP del Comune di Venezia nell'elaborazione e analisi dei dati sull'andamento del fenomeno infortunistico.

4. Tutta la documentazione e gli atti dovranno pervenire in formato cartaceo e, se richiesto, anche su supporto informatico presso la sede degli Uffici del Settore Cultura.
5. Inoltre sono previste le seguenti attività extra annuali - i valori indicati sono medi e legati alla programmazione annuale che può variare:

TEATRO TONIOLO

A) assistenza durante le eventuali verifiche ispettive sulla sicurezza effettuate dagli organi competenti;
B) esigenze particolari di sopralluoghi/verifiche richieste dal datore di lavoro (sopralluoghi tecnici a richiesta per particolari problemi per spettacoli ospitati e situazioni specifiche);
C) verifiche dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1689 SG 205/4 del 01/04/2011 ad oggetto "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi";
D) verifiche con opportune azioni di coordinamento della corretta applicazione dei Piani di sicurezza predisposti per il teatro, quando richiesto;
E) rapporti con la proprietà e gestione complessiva delle problematiche connesse agli interventi per la tutela e sicurezza del Teatro (stimati in circa 10 volte all'anno);
F) consulenza per verifica documentazione di sicurezza delle aziende contrattualizzate dal teatro (stimate in circa 7 volte all'anno);
G) assistenza alle prove sulle pompe antincendio e sganci elettrici generali quando richiesto.

TEATRO MOMO

A) assistenza durante le eventuali verifiche ispettive sulla sicurezza effettuate dagli organi competenti;
B) esigenze particolari di sopralluoghi/verifiche richieste dal datore di lavoro (sopralluoghi tecnici a richiesta per particolari problemi per spettacoli ospitati e situazioni specifiche);
C) verifiche dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1689 SG 205/4 del 01/04/2011 quando richiesto;
D) verifica con opportune azioni di coordinamento della corretta applicazione dei Piani di sicurezza predisposti per il teatro (stimati in circa 2 volte all'anno).

6. Le prove di evacuazione, le esercitazioni, le riunioni periodiche, la formazione, informazione ai lavoratori, i sopralluoghi, le verifiche e l'assistenza si svolgeranno presso le sedi teatrali. La valutazione ai sensi del D.M. 10/03/1998, e relativo DVR, planimetrie di evacuazione, Piano della Gestione delle Emergenze, Registro antincendio e procedure di sicurezza, saranno rielaborati, previa richiesta del datore di lavoro, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o per aggiornamento normativo.
7. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei teatri Toniolo e Momo:
   A) non ha poteri di organizzazione, decisione e spesa;
   B) assicura massima riservatezza in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
   C) non svolge attività professionali specifiche proprie dei vari settori di intervento (elettrico, termotecnico, istruzione di pratiche antincendio ai sensi del DPR 151/2001, medico e ambientale).
8. **Requisiti:** Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Gli operatori economici, pena di esclusione, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali d'ordine generale previsti dall'art. 32 d.lgs. 81/2008 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale.
9. Vista la particolare specializzazione della figura richiesta, sono previsti i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100 d.lgs. 36/2023):
   A) disponibilità dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico necessari ad eseguire valutazioni rischio specifiche;
   B) possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza a specifici corsi di formazione e/o requisiti professionali di cui all'art. 32 d.lgs. 81/2008 e/o laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o architettura o equipollenti o laurea specificatamente indicata all'art. 32 comma 5 del d.lgs. 81/2008;

C) abilitazione al rilascio di certificazioni antincendio di cui alla ex l. 818/84 - tecnico di prevenzione incendi (art. 5 DM 25/03/1985);
D) consulenza per strutture di pubblico spettacolo;
E) eventuali pubblicazioni e docenze o collaborazioni universitarie.

10. La dimostrazione dei requisiti indicati è data dalla autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.

Art. 5 – Durata e Modalità di esecuzione del servizio

1. La durata del servizio è fissata in 24 mesi, dal 01/05/2024 al 30/04/2026. A partire dalla data di decorrenza del servizio, l'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
2. Nell'espletamento del servizio, l'operatore economico aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio e in caso di indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere) provvedere a prendere misure idonee ed evitare qualsiasi discontinuità nell'efficacia del servizio prestato.
3. Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del RSPP dopo l'aggiudicazione del servizio. Il RSPP deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato; nello svolgimento delle prestazioni dovute può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione di ogni onere completamente a carico dell'Affidatario.
4. Le attività del RSPP potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivanti da malattia e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. In tal caso sarà cura del RSPP di comunicare al datore di lavoro il nominativo del sostituto incaricato in possesso di analoghi requisiti.
5. Il Comune di Venezia ha l'obbligo di consentire al RSPP e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali oggetto del servizio.
6. I rapporti con il RSPP, per lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal datore di lavoro o da Suo delegato. Il datore di lavoro garantisce l'affiancamento di un referente dei Teatri a conoscenza dei luoghi, delle attività svolte e delle procedure di lavoro, della collocazione degli impianti per tutto il tempo necessario ai rilievi. Inoltre fornisce le informazioni di cui all'art. 18 comma 2 d.lgs. 81/2008: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
7. Il datore di lavoro o delegato fornisce la documentazione necessaria per la valutazione dei rischi, consegna al R.S.P.P. la planimetria in scala dei teatri, con la destinazione d'uso dei locali e la copia del Certificato di Prevenzione Incendi e relativa documentazione tecnica di "esame progetto" e si impegna ad informarlo tempestivamente su ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, su eventuali modifiche di impianti o macchinari, su qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro e sulla salute dei lavoratori.
8. Non sono oggetto del presente servizio le valutazioni di cui alle funzioni del medico competente (es. valutazione stress lavoro-correlato).
9. Gli elaborati presentati dal RSPP restano di proprietà del Comune, che ne può disporre per qualsiasi uso consentito.

Art. 6 – Verifiche

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

Art. 7 – Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevati inadempimenti anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
2. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo,e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
3. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
4. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo lordo per il biennio (oneri fiscali inclusi) per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato verrà corrisposto con disposizione del Dirigente Responsabile su presentazione di regolari fatture entro i termini di seguito indicati.
   La misura percentuale di fatturazione dovrà essere calcolata sull'importo totale di aggiudicazione per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2026:
   A) 25% dopo 6 mesi dall'affidamento del servizio;
   B) 25% dopo 12 mesi dall'affidamento del servizio;
   C) 25% dopo 18 mesi dall'affidamento del servizio;
   D) 25% dopo 24 mesi dall'affidamento del servizio.
2. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, e dovranno essere intestate a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice **CIG** relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura – Servizio Affari generali e Bilancio. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
3. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati, sarà disposto con atto dirigenziale e verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
4. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

6. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L' Aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'appalto così come specificato nel presente atto e nella documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
3. L'aggiudicatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, dei propri mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
6. Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

1. Ai fini del rispetto delle indicazioni presenti sul piano di gestione delle emergenze e sui documenti di agibilità dello spazio, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.I. 22 luglio 2014), del rispetto della normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.08.1996 e s.m.i.) e di tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, l'affidatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte le normative citate con i relativi protocolli, sollevando completamente il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
3. I DUVRI (Documento di coordinamento e valutazione rischi specifici ed interferenziali) ed i Piani di gestione delle Emergenze dei teatri Toniolo e Momo sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai link: https://www.comune.venezia.it/content/il-tuo- evento-al-toniolo e https://www.comune.venezia.it/content/il-tuo-evento-al-momo.
4. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

Art. 12– Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
2. Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzi inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.
3. Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.
Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.
La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005); per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato fa parte integrante del contratto.

3. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
4. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
   - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
   - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
   - per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs.. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
   - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante

invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Art. 16 – Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni contrattuali sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
   a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
   b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
   c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando **"Servizi – Categoria: Servizi professionali architettonici e affini"** nel Mercato Elettronico (ME.P.A.).

Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, disponibile al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2024-2026 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2024-2026 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita), come previsto dal PIAO 2024-2026 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
- essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

22 - Referente e Responsabile del procedimento

1. Per informazioni relative all'appalto, contattare la Responsabile del Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183) o scrivere all'indirizzo e-mail: attivitaculturali@comune.venezia.it.
2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento di affidamento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di responsabile del Servizio Affari generali e Bilancio.

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4218968
Descrizione Trattativa	Servizio di Responsabile della Prevenzione e Protezione dei rischi dei teatri Toniolo e Momo dal 01 ...*vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it*
CIG	B10D30CB3E
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI VENEZIA
Codice Fiscale Ente	00339370272
Nome ufficio	SETTORE CULTURA E ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA
Telefono	+390412746173
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	MICHELE CASARIN, CF
Firmatario del contratto di stipula	Valentina Lingua, CF:

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	ARCHITETTO FILIPPO VIGATO
Codice Operatore Economico	03229280288
Codice Fiscale Operatore Economico	VGTFPP
Sede Legale	VIA CAMPAGNOLA DOMENICO, 40
Telefono	3474844041
Posta Elettronica Certificata	FILIPPO.VIGATO@ARCHIWORLDPEC.IT
Tipologia impresa	Professione organizzata (Art. 2229 cc)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1280951
Offerta presentata il	03/04/2024

DATA DI GENERAZIONE 04/04/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	16800,00

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 1

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

DATA DI GENERAZIONE 04/04/2024

- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE 04/04/2024